

(N. 1294)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1981

Spese a carico del Comune per la scuola elementare: integrazione all'articolo 55 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro dell'interno ha diramato di recente (in data 16 ottobre 1980) una circolare che elenca, a norma delle leggi vigenti, gli oneri a carico delle amministrazioni comunali nel settore scolastico statale.

Dalla circolare risulta che, per la scuola elementare, il comune non è tenuto alle spese di impianto e di esercizio del telefono (spese che sono invece a suo carico per la scuola materna e la media) e neppure alle spese del materiale di pulizia dei locali e

degli uffici scolastici (che sono invece a suo carico per la scuola materna).

Questa diversità di disposizioni, con particolare riferimento alle spese telefoniche, si spiega con il fatto che la legislazione specifica per la scuola elementare risale al 1928, mentre sia quella per la scuola media che quella per la scuola materna sono molto più recenti (1962 e 1968).

L'approvazione del presente disegno di legge, che si auspica sollecita, è intesa ad eliminare gli inconvenienti lamentati.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Alle spese a carico del Comune previste dall'articolo 55 del testo unico sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, vanno aggiunte quelle relative al materiale di pulizia dei locali e degli uffici scolastici e quelle di impianto e di esercizio del telefono.